



Roma 11.06.2010

Ministero della Salute

DIPARTIMENTO PER LA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, LA
NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI, UFFICIO III

N° 2914-P

Risposta al Foglio del

N°

A: ASSESSORATI ALLA SANITA' DELLE
REGIONI E PROV. AUT. DI TRENTO

- Servizi Veterinari -

LORO SEDI

ASSESSORATI ALL'AGRICOLTURA
DELLA PROV. AUT. DI BOLZANO

- Servizi Veterinari -

BOLZANO

e,p.c:

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

LORO SEDI

DIREZIONE GENERALE DELLA
SICUREZZA ALIMENTARE

- Ufficio IX -

SEDE

DIREZIONE GENERALE DELLA
SANITA' ANIMALE E DEL

FARMACO VETERINARIO -Uff. III -

SEDE

Allegati: 2

Oggetto: Modello generale di certificato per le esportazioni
di latte e prodotti a base di latte verso Paesi Terzi
e correlato modello per attestazioni di sanità animale.

Raccogliendo i suggerimenti e le esigenze dell'industria di settore, che sempre di più trova mercati e prospettive commerciali importanti nei Paesi Terzi, è stata considerata l'opportunità di emanare l'allegato "modello generale" di certificazione per l'esportazione di latte e prodotti a base di latte verso Paesi Terzi.

Tale modello di certificato, come si può notare, è stato redatto in bilingue, italiano/inglese, tenuto conto che l'inglese è quasi universalmente accettato. Esso riporta tutte le garanzie sanitarie sia di sanità pubblica che di sanità animale con i relativi riferimenti di normativa comunitaria (UE) ed internazionale (O.I.E, Codex) riferiti a queste tipologie di prodotti.

Non si tratta in ogni caso di un certificato negoziato e concordato direttamente tra questo Ministero e l'omologa Autorità del Paese Terzo pertanto occorrerà che gli esportatori tengano conto, prima dell'utilizzo dello stesso, di dover necessariamente svolgere le seguenti verifiche:

- controllare che già non esista un certificato per latte e prodotti a base di latte negoziato tra questo Ministero e il Paese terzo destinatario; controllo che può essere svolto consultando il sito web del Ministero della Salute nella sezione certificazioni per l'Export e/o contattando l'Ufficio III del Dipartimento Alimenti, Nutrizione e della Sanità Pubblica Veterinaria.
- verificare direttamente o con l'aiuto del proprio importatore nel Paese di Terzo di destinazione se le Autorità veterinarie accettano tale certificazione.

Poiché una delle problematiche più importanti emersa negli ultimi anni, nelle procedure di certificazione dei prodotti di origine animale, si è dimostrato essere quella legata alle garanzie di sanità animale negli allevamenti di origine della materia prima, si allega anche un modello per le attestazioni di sanità animale utile sia per la sottoscrizione del certificato generale in questione sia per altri certificati negoziati da questo Dicastero.

Su tale documento occorre fare alcune precisazioni:

- si tratta di una attestazione di sanità animale che deve essere redatta e sottoscritta dal veterinario della ASL nel cui territorio si trova l'allevamento produttore di latte ed è destinato al veterinario ufficiale della ASL che dovrà sottoscrivere il certificato sanitario di cui alla presente nota o anche altri certificati negoziati da questo Dicastero che richiedano attestazioni sullo status sanitario dell'allevamento di provenienza della materia prima.
- alcune delle attestazioni sanitarie riportate sono inutili o contrarie agli standards internazionali ma, purtroppo, continuano ad essere richieste da alcuni Paesi Terzi nonostante i molteplici sforzi per eliminarle dalle certificazioni sanitarie es:
 1. l'indennità del territorio da peste bovina ed il relativo divieto di vaccinazione, considerato che questa malattia è stata eradicata a livello mondiale e la FAO si sta apprestando ad emanare il relativo "proclama ufficiale". In tale ambito di valutazioni tecniche, ovvero quello delle dichiarazioni di indennità dei territori/aree/Paesi anche le richieste relative all'afta epizootica e alla stomatite vescicolare sono eccessive, perché l'Italia come i restanti Stati membri UE è ufficialmente indenne da afta epizootica e come tale inclusa nella relativa risoluzione O.I.E e "storicamente" indenne da stomatite vescicolare .
 2. Il rispetto delle date di nascita delle bovine in relazione all'attuazione del feed-ban, considerato che il Terrestrial Animal Health Code dell'O.I.E stabilisce che nessuna restrizione deve essere posta al commercio internazionale di latte e prodotti a base di latte in relazione alla BSE.
 3. L'indennità territoriale dalla Lumpy Skin Disease (dermatite nodulare), tenuto conto che l'intera UE è "storicamente" indenne da questa malattia
- Le dichiarazioni riportate al fondo del documento con, al margine destro, il nome sottolineato di alcuni Paesi Terzi fanno riferimento ad attestazioni che devono essere soddisfatte solo nel caso in cui il latte o i prodotti a base di latte sia destinato verso quel Paese.

Nel caso in cui la materia prima (latte, crema o prodotti a base di latte) impiegata per la produzione di prodotti a base di latte destinati a essere esportati verso un Paese terzo provenga da un Paese membro o da un altro Paese terzo, sarà cura dell'operatore del settore alimentare interessato, in funzione di quanto richiesto dal Paese terzo di destinazione, ottenere dall'Autorità competente del Paese di origine le necessarie attestazioni sanitarie. In taluni casi queste sono direttamente desumibili dalle banche dati internazionali o da altra fonte consultabile dal Veterinario Ufficiale certificatore (come nel caso dell'indennità da peste bovina e afta epizootica o in quello delle condizioni già attestate dalla presenza del marchio di identificazione apposto ai sensi del Reg. CE n. 853/04) e, almeno per le provenienze comunitarie, la certificazione di indennità territoriale per rinderpest ed afta epizootica oltre che lumpy skin disease e stomatite vescicolare può in ogni caso essere sottoscritta.

Si resta a disposizione per qualunque chiarimento si rendesse necessario.

Si invitano codesti Assessorati a voler informare di quanto sopra i SS.VV delle AA.SS.LL del proprio territorio e le Associazioni di categoria interessate.

IL CAPO DIPARTIMENTO
(*Dr. Romano Marabelli*)
F.to Marabelli

Regione..... ASL.....

ATTESTAZIONE SANITARIA¹

AZIENDA..... Indirizzo.....Codice allev.....

GARANZIE SANITARIE

Visti gli atti d'ufficio e la documentazione presente in azienda, il sottoscritto Veterinario Ufficiale attesta che gli animali produttori di latte di cui all'allevamento identificato come sopra²:

- Sono nati e sono stati allevati in Italia
- Sono stati introdotti da³ _____, Paese, nel quale hanno soggiornato dalla nascita,
 - riconosciuto indenne dall'OIE da peste bovina, afta epizootica e pleuropolmonite bovina contagiosa,
 - nel quale negli ultimi 12 mesi non sono stati rilevati casi di peste bovina, afta epizootica e pleuropolmonite bovina contagiosa,
 - nel quale è vietata la vaccinazione contro le suddette patologie
- Non sono destinati all'abbattimento nell'ambito di un programma di eradicazione di malattie infettive contagiose o parassitarie
- Appartengono a un allevamento:
 - non sottoposto a restrizioni a seguito del rilievo di malattie infettive contagiose del bestiame
 - ufficialmente indenne da TBC,
 - indenne/ufficialmente² indenne da BRC²
 - nella quale negli ultimi 12 mesi non sono stati diagnosticati casi di TBC²
 - nella quale negli ultimi 12 mesi non sono stati diagnosticati casi di BRC²
- Provengono da una zona non soggetta a misure di protezione o sorveglianza a causa di malattie della specie interessata appartenenti alla ex-lista A dell'O.I.E
- Sono nati successivamente al
 - 28/07/1994 (introduzione del divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne ottenute da mammiferi)
 - 30/04/1997 (introduzione del divieto di somministrazione ai ruminanti di alimenti contenenti proteine di origine animale ad eccezione di quelle derivate dal latte)

Il sottoscritto Veterinario Ufficiale dichiara inoltre che²:

- In Italia non sono stati notificati casi di Dermatosi nodulare contagiosa (Lumpy skin disease) BRASILE
- negli ultimi 12 mesi
 - nell'allevamento di origine degli animali non è stato segnalato ufficialmente alcun sintomo riferibile a infezione da paratubercolosi e non è stato notificato ufficialmente alcun caso di carbonchio ematico CINA
 - nel paese di origine non è stato notificato ufficialmente alcun caso di stomatite vescicolare FED. RUSSA
- negli ultimi 6 mesi nell'allevamento di origine degli animali non è stato notificato ufficialmente alcun caso di
 - vaiolo ovino e caprino FED. RUSSA
 - leucosi bovina enzootica REP. SERBA

IL VETERINARIO UFFICIALE

....., li

¹ La presente attestazione vale 180 giorni dalla data di sottoscrizione salvo revoca da parte dell'autorità competente che l'ha sottoscritta qualora venissero a mancare le condizioni che ne hanno permesso la sottoscrizione.

² Cancellare (in modo tale da lasciare comunque leggibile l'attestazione sottostante) la/le dizione/i non sottoscrivibile/i

³ Indicare il Paese di origine